

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 91**

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Marcozzi, Rossi, Ciccioni

*presentata in data 22 dicembre 2021*

-----

MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

-----

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/1996)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), le parole: "del servizio sanità e del servizio politiche sociali" sono sostituite dalle parole: "delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996, le parole: "posizioni dirigenziali di progetto e di funzione" sono sostituite dalle parole: "direzioni e settori".

3. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996, le parole: "le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione" sono sostituite dalle parole: "le direzioni e i settori".

4. Al primo periodo del comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 le parole: "del servizio sanità e del servizio politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali". Al secondo periodo del medesimo comma 9 le parole "del dirigente del servizio sanità o del dirigente del servizio politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "del dirigente della strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità o di politiche sociali" e le parole "comitato di direzione di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2001." sono sostituite dalle seguenti "comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della l.r. 18/2021.".

5. Al comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996, le parole: "delle posizioni di progetto e di funzione" sono sostituite dalle parole: "delle strutture dirigenziali di cui alla lettera b) del comma 4".

6. Al comma 12 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996, le parole: "esterni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001" sono sostituite dalle parole: "indicati dal comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione".

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 36/2005)*

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:

"2. I componenti sono eletti dall'Assemblea legislativa regionale con un'unica votazione. A tal fine ciascun consigliere regionale vota sino a cinque nomi. Risultano eletti i sette candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.".

2. Il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 36/2005 è abrogato.

**Art. 3**

*(Disposizioni relative alle Unioni montane)*

1. I Comuni appartenenti alla Comunità montana che non hanno aderito all'unione montana costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) non possono entrare a far parte della medesima unione montana se non sono decorsi dieci anni dalla data di costituzione della stessa.

2. I Comuni che hanno aderito all'unione montana costituita ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 35/2013 e che hanno esercitato il recesso dalla stessa non possono rientrare nell'Unione montana se non sono decorsi dieci anni dalla data di esercizio del recesso.

3. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5-bis della l.r. 35/2013 la parola "accolta" è sostituita dalla seguente: "respinta".

**Art. 4**

*(Proroga del termine di cui all'articolo 46 della l.r. 9/2006)*

1. Il termine previsto dal comma 4-bis dell'articolo 46 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è prorogato al 1° luglio 2022.

**Art. 5**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 23 della l.r. 36/2005, come modificato da questa legge, le proposte di candidatura a componente del Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche devono essere presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore di questa legge. La Commissione assembleare competente si esprime entro i successivi dieci giorni e l'Assemblea legislativa procede all'elezione entro i quindici giorni successivi. Sono fatte salve le candidature già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge, purché in regola con le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme sulle nomine e designazioni di spettanza della Regione), nonché il parere espresso sulle stesse dalla competente Commissione assembleare.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati fino all'elezione dei nuovi e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.

**Art. 6***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

**Art. 7***(Dichiarazione di urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.